

OGGETTO: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA (ART. 2 BIS, COMMA 3, D. LGS. N. 33/2013). LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA DELIBERA ANAC N. 203 DEL 17 MAGGIO 2023.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha, recentemente, emanato la **Delibera n. 203 del 17 maggio 2023**, avente ad oggetto *"Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'Autorità"*, con cui sono state introdotte e delle **modifiche riguardanti le suddette attestazioni e, più nello specifico, le procedure attraverso le quali esse dovranno essere poste in essere.**

Ci riferiamo, in particolare, alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, che pone in capo alla Pubblica Amministrazione e agli altri soggetti indicati all'art. 2 bis del decreto stesso, degli obblighi di pubblicazione di alcuni dati ed informazioni, al fine di garantire la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

Ricordiamo che tali obblighi di pubblicazione sono cosa diversa e distinta da quelli connessi alla percezione di risorse pubbliche, disciplinata dall'art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017 e le cui indicazioni operative sono di seguito riportate:

In particolare, a seguito della conversione in legge del c.d. "Decreto Crescita" (D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019), l'art. 1, comma 125 della L. n. 124/17 prevede che le associazioni e le fondazioni sono tenute a pubblicare *"nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"* (ossia enti pubblici economici, ordini professionali, società, enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate dalle pubbliche amministrazioni).

Pertanto, al fine di adempiere a tali obblighi, associazioni, fondazioni ed Onlus devono pubblicare, entro il 30 giugno 2023, sui propri siti Internet o pagine Facebook, le somme, a vario titolo, ricevute dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno precedente e la cui somma complessiva sia pari o superiore a 10.000,00 euro.

Invece, con la presente, richiamiamo l'attenzione sugli obblighi di pubblicazione di alcuni dati ed informazioni, al fine di garantire la trasparenza e la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/13.

In particolare, ai sensi dell'art. 2 bis, co. 3, secondo periodo, la disciplina prevista in materia per i soggetti pubblici viene estesa anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato (compresi quelli privi di personalità giuridica), in possesso di due condizioni:

1) bilancio superiore a cinquecentomila euro, che può considerarsi integrato laddove uno dei due valori tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione, ove presente, si rivelino superiori a detto importo (N.B.: ricordiamo che tale parametro che va calcolato prendendo in considerazione tutte le poste del conto economico, sia quelle che si proiettano sullo stato patrimoniale che quelle aventi rilevanza soltanto economica);

2) svolgimento di attività di pubblico interesse, quali funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Come specificato nella determinazione ANAC n. 1134/2017, è proprio l'attività di rilievo pubblicistico svolta che a trarre nell'alveo dell'applicazione della normativa sulla trasparenza soggetti anche interamente privati, purché di dimensioni economiche significative.

E proprio per tale motivo, per essi, gli oneri di trasparenza sono fortemente limitati rispetto a quelli previsti per i soggetti pubblici, essendo circoscritti solamente a pochi dati e documenti rilevanti per il profilo di attività di carattere pubblicistico svolta e non è, invece, prevista l'adozione del PTPC e di altre misure di prevenzione della corruzione.

Quanto, poi, al profilo oggettivo, precisiamo come la scelta degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione discende, oltre che dalla consueta rotazione e gradualità delle verifiche che hanno contraddistinto le delibere dell'ANAC sulle attestazioni relative agli anni precedenti, anche da valutazioni in ordine alla rilevanza informativa assunta dagli stessi ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali.

Tutto ciò premesso, è opportuno soffermarci sulla **Delibera ANAC n. 203/23** e sulle novità da essa introdotte.

Da quanto si evince dal sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (consultabile a questo link: <https://www.anticorruzione.it/-/organismi-indipendenti-di-valutazione%20oiv-a-attestazione-di-pubblicazione-entro-il-30-giugno-2023>) e dalla nuova suddetta delibera, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 30 giugno 2023, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, dovranno utilizzare una **apposita applicazione web che sarà resa disponibile sul sito dell'ANAC**.

Pertanto, per il 2023, sarà possibile compilare e convalidare la scheda di rilevazione con una procedura completamente digitalizzata, senza dover più procedere agli invii a mezzo posta elettronica.

In particolare, si chiarisce che la nuova applicazione consentirà all'utente OIV:

- di documentare le verifiche in apposita scheda di rilevazione al 30 giugno 2023;
- di convalidare le verifiche entro il 31 luglio 2023 e, con tale convalida, di trasmetterle all'Autorità;
- di estrarre tutti i documenti – attestazione e scheda verifiche – ai fini della loro pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.

Viene, altresì, specificato che l'accesso all'applicazione sarà possibile previa registrazione dell'utente al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell'Autorità, con richiesta di attivazione del profilo OIV, anche nei casi in cui l'ente ne risultasse provvisoriamente sprovvisto, con identificazione, in tale evenienza, del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione. Con la stessa utenza sarà possibile richiedere ed attivare più profili OIV, uno per ogni ente (Amministrazioni, Enti e Società) per cui viene svolta la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

In primo luogo, poniamo subito in evidenza come la precedente delibera del 2022 prevedeva che gli OIV o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, fossero tenuti ad assicurare la pubblicazione dei dati al 31 maggio 2022, che, data di attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dovesse essere pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" entro il 30 giugno 2022 e che, sempre entro tale data, la sola griglia di rilevazione dovesse essere trasmessa all'ANAC a mezzo posta elettronica.

Analogamente, sebbene con modalità e termini diversi, la delibera n. 203/23 stabilisce che sono state individuate specifiche categorie di dati di cui gli OIV o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, **sono tenuti ad assicurare la**

pubblicazione al 30 giugno 2023. Precisando che l'attestazione, completa della scheda delle verifiche di rilevazione, **va pubblicata** nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" **entro il 31 luglio 2023.**

Quindi, la data del 30 giugno 2023 non rappresenta, come nell'anno precedente, il termine entro cui si dovrà procedere alla pubblicazione, ma la data di rilevazione.

Per l'anno in corso, il termine entro cui si dovrà procedere alla pubblicazione dell'attestazione è il 31 luglio 2023.

Con riguardo a tale obbligo, precisiamo che, anche nella nuova delibera, si prevede che le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013 pubblicano l'attestazione sul proprio sito web, dandone specifica evidenza nella home page; mentre, in caso di mancanza di un proprio sito web l'attestazione è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'amministrazione per cui svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici e svolgono attività di produzione di beni e servizi.

Sotto il profilo soggettivo, non si rileva alcuna differenza. La nuova delibera, infatti, conferma che tra i soggetti tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023, rientrano gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni a ribuite all'OIV delle associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013 che hanno un bilancio superiore ai 500.000 euro e che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni.

Ricordiamo che nel caso in cui l'ente, pubblico o privato, sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT ovvero RT nei casi in cui la funzione è disgiunta (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall'organo di controllo, ove previsto), specificando che nell'ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.

Vi sono, invece, delle importanti differenze con riguardo agli **"obblighi di pubblicazione oggi o di attestazione"**.

Infatti, nella delibera precedente (n. 201/22) si stabiliva che, per le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013), i dati da attestare erano:

- 1) sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (art. 26 e 27)
- 2) servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)
- 3) altri contenuti - Accesso civico: accesso civico e registro degli accessi (art. 5 e Linee guida Anac FOIA del. 1309/2016).

Invece, secondo quanto previsto dalla nuova delibera, i dati la cui pubblicazione si chiede di attestare sono *"d) Per le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013) di cui al paragrafo 1.4:*

1) Attività e procedimenti (art. 35)

2) Bilanci (art. 29)

3) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)".

Quanto, poi all'attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione evidenziamo come, anche qui, alla luce dell'utilizzo del nuovo applicativo web, si realizzi una procedura formalmente più snella della precedente.

Infatti, in forza della delibera del 2022 si disponeva che gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che avessero evidenziato al 31 maggio 2022 nella griglia di rilevazione carenze significative di pubblicazione, attribuendo nella colonna "completezza di contenuto" un valore inferiore a 3, avrebbero dovuto monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, e, conseguentemente, annotare gli esiti di questo monitoraggio, utilizzando una ulteriore griglia (entro il 31 ottobre 2022). Successivamente, entro il 10 novembre 2022 si doveva procedere alla pubblicazione ed, inoltre, per la sola griglia di monitoraggio, alla trasmissione ad Anac a mezzo posta elettronica.

Secondo quanto previsto nella nuova delibera, per il 2023, si prevede, pur sempre, che gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che avranno evidenziato al 30 giugno 2023 – stavolta – nella scheda di rilevazione fornita nell'applicativo web - carenze di pubblicazione nella colonna "completezza di contenuto" (NB: non c'è più il riferimento al valore inferiore a 3), dovranno aver cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione.

Tuttavia, a differenza di quanto finora fatto, i suddetti organismi dovranno annotare gli esiti di detto monitoraggio nella specifica scheda, nell'applicativo web fornito dall'Autorità, aggiornando **(entro il 30 novembre 2023) i valori attribuiti nella colonna "completezza di contenuto"**.

La scheda di monitoraggio, che sarà estraibile dall'applicativo web, dovrà essere pubblicata **entro il 10 dicembre 2023 nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» sotto la sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto la sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attività di monitoraggio dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione».** Ed entro la medesima data, con la convalida della scheda di monitoraggio, questa è automaticamente acquisita dall'Autorità (quindi, non sarà più necessario procedere all'invio per posta elettronica).

In conclusione possiamo, quindi rilevare che, a differenza di quanto previsto in passato, **per il 2023**

- **l'attività di monitoraggio deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 30 giugno 2023, mentre la stessa dovrà essere pubblicata entro il 31 luglio 2023;**

- **i dati da monitorare sono quelli relativi ad attività e procedimenti (art. 35), bilanci (art. 29) e servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6);**

- **l'invio ad Anac della scheda delle verifiche di rilevazione al 30 giugno 2023 avviene mediante il nuovo applicativo web con la convalida delle verifiche entro il 31 luglio 2023.**

Cordiali saluti.